

**VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE LL.PP.  
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE**

Data: 17.05.2018- ore 17,00

N° riunione: 4/2018 –

Presenti: Antonio Aiello ( coordinatore), Paolo Del Soldato , Taddei Massimo, Bolici Stefano ( Ordine di Siena)

Il tema dell'incontro è stato “Equo compenso e proposte di variazione e integrazioni alla decisione n. 29 del 06.03.2018 della R.T. “

Preliminarmente è stato evidenziato come, purtroppo, ormai numerosi RUP pubblicano avvisi per incarichi professionali in modo difforme sia alla legge che alle linee guida dell'ANAC.

A tal proposito è stato confermato che, per quanto riguarda l'Ordine di Firenze, le segnalazioni devono essere inviate [serfittipaldi@gmail.com](mailto:serfittipaldi@gmail.com) e per conoscenza al presidente [presidente@ordineingegneri.fi.it](mailto:presidente@ordineingegneri.fi.it).

L'ing. Del Soldato ribadisce a tutti i colleghi che le norme su Equo Compenso sono specifiche per gli incarichi professionali di Enti Pubblici e Enti Privati di grandi dimensioni (banche, assicurazioni etc.) , pertanto devono essere rispettate le tariffe professionali indicate nel Decreto Parametri (17/06/2016)

Il coordinatore illustra le proposte di modifiche ed integrazione alla decisione 29 e chiede ai partecipanti eventuali integrazioni

Si riporta di seguito il testo con in rosso e sottolineate le proposte di modifica

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06-03-2018 (punto N 29 )**

DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Decisione

N 29

del 06-03-2018

*Proponente*

ENRICO ROSSI

.....

Visto l'articolo 24 del d.lgs.18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici), come integrato dal d.lgs.56/2017, che, nel disciplinare i servizi di progettazione di lavori pubblici, stabilisce che il compenso è determinato in maniera proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, e vieta alle Pubbliche Amministrazioni di condizionare la corresponsione dei compensi al finanziamento dell'opera progettata, nonché di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso;

Preso atto altresì che il decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n.172, con l'art.19quaterdecies ha esteso il principio, definito dell'equo compenso, alle prestazioni rese da tutti i professionisti, prevedendo che “La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti” e ha definito vessatorie, fra le altre, le clausole del contratto di affidamento che consentono al committente di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito;

Considerato che tali disposizioni intendono superare un fenomeno che negli ultimi anni, anche per effetto della abolizione dei tariffari, ha caratterizzato le procedure di affidamento di servizi professionali e che ha visto molte Amministrazioni prevedere compensi , in fase di gara e di aggiudicazione , non correttamente parametrati alla qualità e quantità delle prestazioni richieste o addirittura compensi simbolici;

Ritenuto che il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali debba essere pienamente riconosciuto dall'Amministrazione regionale, che deve essere impegnata a dare applicazione al principio dell'equo compenso nelle proprie procedure di affidamento;

Ravvisata la conseguente necessità di impartire specifici indirizzi agli uffici regionali ed agli enti dipendenti della Regione;

Ritenuto al riguardo di stabilire che nelle procedure di acquisizione di servizi professionali i compensi debbano essere determinati come previsto dal d.l.148/2017, ovvero sulla base dei parametri fissati con decreti ministeriali relativamente alle diverse professioni ai fini della liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali; nel caso di procedure concorsuali tali compensi devono essere presi a riferimento per determinare l'importo a base di gara;

Dato atto che attualmente sono vigenti e devono essere applicati i seguenti decreti ministeriali:

.....

- alle professioni tecniche come agrotecnico, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, tecnologo alimentare, si applicano le tabelle del Decreto Ministero della giustizia 17 giugno 2016;

.....

Ritenuto infine di impartire indicazioni affinché sia evitato il ricorso a criteri di valutazione delle offerte potenzialmente idonei ad alterare l'equilibrio tra le prestazioni professionali da effettuare e il compenso stabilito, nonché l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto vessatorio;

A VOTI UNANIMI

DECIDE

1. di impartire agli Uffici regionali ed agli enti dipendenti della Regione i seguenti indirizzi in materia di procedure di acquisizione di servizi professionali:

- a) i compensi devono essere determinati nel rispetto della legge n. 172/2017, che fa riferimento, per la valutazione dell'equità del compenso pattuito, ai decreti ministeriali che fissano i parametri da utilizzare nella liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali.

aa) Le procedure di affidamento dei servizi sotto soglia, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, debbono essere condotte nel rispetto all'art. 36 comma 2a e 2b del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici e delle Linee guida ANAC e precisamente:

- per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto nel rispetto di criteri di rotazione . Non deve essere avviata nessuna procedura negoziata e l'eventuale ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.
- per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici , ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
- per affidamenti di importo pari o superiore a centomila euro, e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice

b) nella impostazione degli atti delle procedure concorsuali di individuazione del contraente i compensi di cui alla lettera a) sono utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l'importo a base di gara; deve inoltre essere evitata la fissazione di criteri di valutazione delle offerte potenzialmente idonei ad alterare l'equilibrio tra le prestazioni professionali da effettuare e il compenso stabilito, quale, ad esempio, la prestazione di servizi aggiuntivi a titolo gratuito.

bb) Ai sensi del comma 3 lettera b) dell'Art. 95. del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto-i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

c) nella predisposizione del contratto deve essere evitato l'inserimento di clausole "vessatorie", come configurate dall'art.13 bis della legge 31 dicembre 2012, n.247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

.....

L'incontro termina alle ore 18,30